



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, gli articoli 49-ter e 49-quater;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151, concernente regolamento recante modalità di iscrizione al registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di mediatore del diporto;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento degli enti di formazione dei mediatori del diporto ai sensi dell'articolo 49-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

DECRETA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli enti di formazione, diversi dalle Università e da quelli già riconosciuti dalle Regioni, di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, dei mediatori del diporto di cui all'articolo 49-ter del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Art. 2

Requisiti

1. Possono ottenere il riconoscimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini di cui all'articolo 49-quater, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
 - le associazioni nazionali di categoria del diporto che: a) hanno un'anzianità di costituzione di almeno tre anni alla data della richiesta di accreditamento; b) hanno un numero di iscritti non inferiore a 50 imprese o partite IVA attive, in regola con i contributi associativi; c) dimostrano di avere la disponibilità di una sede sul territorio italiano mediante esibizione di contratto di locazione o titolo di proprietà; d) hanno almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato; e) assicurano il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in particolare prevedendo che un singolo iscritto non possa detenere più del 5% dei diritti di voto e più del 5% delle quote associative; f) hanno un'adeguata struttura amministrativa con indicazione del responsabile dei procedimenti a garanzia della sicurezza dei dati personali trattati; g) che dimostrino con adeguata documentazione la disponibilità di almeno una sede, anche secondaria, sul territorio della Repubblica, nonché un'adeguata struttura amministrativa, con indicazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003;
 - gli enti o le scuole di formazione, che dimostrino con adeguata documentazione la disponibilità di almeno una sede, anche secondaria, sul territorio della Repubblica, nonché un'adeguata struttura amministrativa, con indicazione del responsabile del trattamento dei



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

dati personali ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003.

2. Gli enti di cui al comma 1 dimostrano con idonea documentazione la competenza a svolgere la formazione di cui al corso teorico-pratico di mediatore del diporto, attraverso la tenuta di corsi aventi le caratteristiche di cui con particolare riferimento alle materie previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2021, n. 151.

Art. 3

Presentazione delle domande

1. Gli enti interessati, tramite il legale rappresentante, presentano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. La domanda riporta la denominazione e l'indicazione della sede, principale o secondaria, sul territorio della Repubblica ed è corredata da:

- a) documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
- b) indirizzo della sede di svolgimento del corso o indicazione che il corso è tenuto in webinar;
- c) indicazione del responsabile didattico del corso e dei docenti, con i relativi curricula;
- d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 4

Procedura di riconoscimento

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne adotta decreto di riconoscimento o provvedimento motivato di rigetto della domanda.

2. Ogni cinque anni dal riconoscimento gli enti presentano un'autocertificazione sul mantenimento dei requisiti. Qualora tale autocertificazione non pervenga entro sessanta giorni dal compimento dei cinque anni dal riconoscimento o dall'ultima autocertificazione la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne procede alla revoca del riconoscimento.

Art. 5

Attestato

1. Gli enti riconosciuti ai sensi del presente decreto rilasciano un attestato di frequenza del corso teorico-pratico conforme al modello in allegato 1.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Scarchilli



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it